



Intellectual
Property Rights

Tutela della
proprietà intellettuale

DESK - BEIJING



ITALIA 
Istituto nazionale per il Commercio Estero

Appendici

Elementi di strategia aziendale – 2.1

Ing. Giovanni de Sanctis – Responsabile IPR Desk Beijing

Italian Trade Commission – Government Agency - Room 2501B - Jing Guang Center

Hu Jia Lou - Chaoyang District - 100020 Beijing – People's Republic of China

Tel.: +8610 65973797 - Fax: +8610 65973092 - E-mail: iprdesk.pechino@ice.it

giovanni.desanctis@sviluppoeconomico.gov.it – g.desanctis@ice.it



Indice

Dieci Quesiti su Come Proteggere la Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi.....	p.3
Linee guida per la presentazione di reclami.....	p.7
Dati richiesti da indicare nel reclamo per violazioni di diritti in eventi espositivi e relativo modulo (fac simile).....	p.8
Agreement on the Use of Samples or Technical Drawings ¹	p.9
Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà intellettuale ad Eventi Espositivi.....	p.14
Misure della Municipalità di Pechino per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi	p.27
Misure di Guangzhou per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi.....	p.36
Procedure per il Trattamento di Reclami su Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi.....	p.48
Elenco Centri Assistenza.....	p.52

¹ Formale attestazione della cessione temporanea di campioni in visione o prova nonché di qualsiasi fornitura di documentazione o trasmissione di informazioni tecniche di valore.



Dieci Quesiti su Come Proteggere la Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi

Domanda 1: La presenza di istituzioni preposte alla gestione dei reclami inerenti la proprietà intellettuale è assicurata ad ogni evento espositivo?

No: in accordo alle “Misure per la Tutela di Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi”, tali istituzioni saranno attivate soltanto qualora l’evento abbia una durata di tre o più giorni, laddove l’autorità amministrativa dell’evento espositivo lo ritenga necessario.

Domanda 2: I reclami devono essere presentati all’Ufficio a ciò preposto all’evento espositivo? Quale procedura seguire qualora detto Ufficio non sia presente all’evento?

E’ opzionale, non obbligatorio. Ai sensi dell’Articolo 8 delle “Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Eventi Espositivi”, i titolari di diritti di proprietà intellettuale possono presentare un reclamo sia all’Ufficio a ciò preposto nel corso dell’evento espositivo sia direttamente alle locali autorità amministrative competenti, vale a dire gli uffici per marchi, brevetti o diritti d’autore.

Domanda 3: Quali tipi di reclami verranno accettati e quali respinti dall’Ufficio incaricato di gestire i reclami inerenti i diritti di proprietà intellettuale all’evento espositivo?

Verranno accolte dall’Ufficio reclami per i diritti di proprietà intellettuale solamente quei reclami contro violazioni di brevetti, marchi e diritti d’autore verificatesi nel corso dell’evento espositivo. Secondo quanto previsto dall’Articolo 30 delle “Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Eventi Espositivi”, una violazione che non abbia luogo durante l’evento sarà sottoposta all’attenzione delle autorità amministrative locali competenti per la presa in esame del caso in accordo a quanto previsto da leggi e regolamenti in materia.

Non verranno accolti reclami per violazioni di diritti brevettuali se:

- E' già stata avviata una causa presso una corte del popolo.
- Il brevetto si trova sottoposto a procedura di nullità o revoca.
- La titolarità del brevetto è contesa e sottoposta a procedimento giudiziario oppure a procedura di conciliazione da parte delle autorità amministrative per i brevetti.
- Il brevetto è decaduto e sottoposto a procedimento di reintegrazione.

Non verranno accolti reclami per violazioni di diritti legati a marchi se:

- E' già stata avviata una causa presso una corte del popolo.
- Il marchio in questione è stato dichiarato nullo oppure revocato.

Domanda 4: Qual è la procedura per presentare un reclamo se il titolare dei diritti in oggetto è all'estero?

Il titolare può incaricare un agente di fiducia locale di presentare un reclamo. All'atto di presentare reclamo l'agente fiduciario dovrà fornire sia la lettera di incarico che i documenti richiesti ai sensi della normativa vigente.

Domanda 5: Quali documenti devono essere forniti nel presentare un reclamo?

I seguenti documenti devono essere forniti nel presentare un reclamo:

1. Certificati legali dei diritti di proprietà intellettuale:
 - a. Per diritti su brevetti: licenze, attestato, documento di identità dei titolari, certificato relativo allo stato legale del brevetto.
 - b. Per diritti su marchi d'impresa: attestato di registrazione firmato e timbrato e documento di identità dei titolari del diritto.
 - c. Per diritti d'autore: l'attestazione della titolarità del diritto d'autore ed il documento di identità del titolare del diritto.
2. Informazioni basilari riguardanti le parti sospettate di violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
3. Spiegazioni e prove relative alla violazione sospettata.
4. Lettera d'incarico, nel caso in cui la presentazione di un reclamo sia delegata ad un agente.

Domanda 6: Su chi grava l'onere di compensare l'espositore danneggiato da un reclamo infondato?

Ai sensi dell'Articolo 10 delle "Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Eventi Espositivi", il reclamante sarà legalmente chiamato a rispondere dei danni arrecati agli espositori a seguito di reclami infondati o documenti falsi.

Domanda 7: In che modo devono essere raccolte le prove?

All'interno delle "Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale in Eventi Espositivi" è previsto che le autorità amministrative per la protezione dei diritti di proprietà intellettuale agli eventi espositivi hanno il potere di indagare e raccogliere prove nell'ambito di tali eventi. L'Articolo 18 di tali "Misure" statuisce che le autorità amministrative per la proprietà intellettuale possono condurre indagini sul campo e raccogliere campioni in qualità di prove.

Domanda 8: In che maniera gli uffici incaricati alla gestione dei reclami si coordinano con le autorità amministrative locali per la proprietà intellettuale nel trasmettere i reclami?

Gli uffici incaricati alla gestione dei reclami presenti agli eventi espositivi informeranno le competenti autorità amministrative per la proprietà intellettuale e forniranno loro i documenti necessari entro le 24 ore dalla ricezione del reclamo. Per contro, le autorità amministrative, nell'accogliere i reclami, ne notificheranno la ricezione all'ente organizzatore dell'evento espositivo così come alle parti coinvolte.

Domanda 9: In che modo vengono gestiti i casi pendenti dopo che l'esposizione è terminata?

Per quei casi che non abbiano trovato risoluzione durante l'esposizione, le autorità amministrative locali per la proprietà intellettuale trasferiranno tutta la documentazione e le prove, formalizzate dall'ente organizzatore dell'evento espositivo, alle autorità amministrative che hanno giurisdizione sui casi.



Domanda 10: Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione nel corso di un evento espositivo?

Qualsiasi violazione dei diritti di proprietà intellettuale sarà punita in accordo a quanto disposto da leggi e regolamenti vigenti in materia. In aggiunta a ciò, l'autorità amministrativa avente giurisdizione nel luogo in cui l'evento si svolge potrà pubblicare note di critica riguardanti espositori che abbiano commesso una violazione.

Quegli espositori che abbiano commesso due violazioni consecutive saranno esclusi dal prendere parte alla ulteriore successiva edizione dell'evento.

Gli organizzatori che non abbiano adottato misure adeguate alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso di eventi espositivi saranno ammoniti dall'autorità amministrativa locale, la quale potrà respingere istanze successive presentate da parte di tali organizzatori.



Linee guida per la presentazione di reclami

1. Tutti gli espositori sono legittimati a ciò e non devono violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi.
2. I reclami devono essere presentati prontamente a seguito di violazioni di diritti di proprietà intellettuale avvenute e ravvisate nel corso dell'evento espositivo.
3. I reclami possono essere presentati all'Ufficio incaricato di gestire casi di violazione istituito all'evento o direttamente alle autorità amministrative locali della proprietà intellettuale.
4. All'atto di presentare un reclamo dovranno essere fornite complete certificazioni ed informazioni relative a tali diritti, incluso: validi certificati legali di titolarità della proprietà intellettuale; informazioni essenziali relative alle parti sospettate di violazione; spiegazioni e prove relative alla violazione; lettera d'incarico se il reclamo è presentato da agente.
5. Non devono essere presentati reclami infondati.



Dati richiesti da indicare nel reclamo per violazioni di diritti in eventi espositivi e relativo modulo

- Nome del Reclamante Titolo / Ragione sociale
Numero Documento di riconoscimento / Licenza commerciale
Attività / Luogo di affari
Telefono Indirizzo
- Nome dell'Agente / Agenzia Titolo / Ragione sociale
Numero Documento di riconoscimento / Licenza commerciale
Attività / Luogo d'affari
Telefono Indirizzo
- Informazioni essenziali sull'espositore contro il quale viene presentato il reclamo
Stand N _____ nel Padiglione N ____ per l'Esposizione N ____
Nome dell'Espositore
Indicazione dei beni sospettati falsificati
Tipo di violazione: Marchio () Brevetto () Diritto d'Autore ()
- Testo del Reclamo (Esporre fatti, motivi e prove relativi al reclamo)
Il _____ presentato dall'espositore allo Stand N _____ nel Padiglione N ____ all'Esposizione _____ N ____ è sospettato di violare il diritto di proprietà intellettuale del reclamante (rappresentato):
N _____, nome: _____, tipo: _____
Motivi e Prove: Richiesta del reclamo:
Altri aspetti da specificare: Note:
Il Reclamante deve fornire valido certificato legale della titolarità del diritto di proprietà intellettuale; l'eventuale Agente incaricato dal Reclamante deve fornire la lettera d'incarico.
- Firma e timbro del Reclamante Data del reclamo



Complaint Form for Intellectual Property at Exhibitions

Name of Complainant		Sex/Type of Enterprise	
ID No./Business License No.		Occupation/Place of Business	
Telephone			
Address			
Name of Agent/Agent Enterprise		Sex/Type of Enterprise	
ID No./Business License No.		Occupation/Place of Business	
Telephone			
Address			
Basic information of the exhibitor against which complaint is filed	Booth No. ____ at Hall No. ____ at Exhibition_____		
	Basic information of the exhibitor: Name of exhibitor/supplier Name of the product of infringement Type of infringement: trademark () patent () copyright ()		
<p>Contents of complaint (<i>Facts concerning the complaint and reasons and evidence of the complaint shall be stated</i>)</p> <p>_____ exhibited by the exhibitor at Booth No.____ in Hall No.____ at (<i>Name of the Exhibition</i>) _____ is suspected of infringing the intellectual property right of the complainant (<i>principal</i>), right No. _____, name of right: _____, type of right: _____.</p> <p>reasons and evidence:</p> <p>Requests of complaint:</p> <p>Other issues to be specified:</p>			
<p>Remark: The complainant shall provide legally valid certificate of the ownership of intellectual property right; the agent commissioned by the principal shall provide a power of attorney.</p>			
Signature and seal of the complainant		Date of complaint	

Agreement on the Use of Samples or Technical Drawings

This agreement on the use of samples or drawings (Agreement) is made and entered into force as of the Effective Date herein indicated by and between:

a corporation organized under the laws of _____, and having a place of business located at _____ (hereinafter “THE DISCLOSING PARTY”) and _____

a corporation organized under the laws of _____, and having a place of business located at _____ (hereinafter “THE RECEIVING PARTY”)

Both parties agree to the terms and conditions outlined in this Agreement, composed of four pages.

Article 1 - Purpose of Use

The parties to this Agreement desire to engage in discussions regarding present and/or potential future business relationships.

Article 2 - Definition of Confidential Information

Confidential Information shall be deemed to include, all information conveyed by the DISCLOSING PARTY to RECEIVING PARTY orally, in writing, by demonstration, or by other media. Confidential information may include, by way of example but without limitation data, know-how, contacts, contracts, software, formulas, processes, designs, sketches, photographs, plans, drawings, specifications, samples, reports, information obtained from previous or current participants in programs of DISCLOSING PARTY. However, confidential information shall not include information, which can clearly demonstrated to be: (a) Generally known or available to the public, through no act or omission on the part of RECEIVING PARTY; or (b) Provided to RECEIVING PARTY by a third party without any restriction on disclosure and without breach of any obligation of

confidentiality to a party to this Agreement; or (c) Independently developed by the receiving party without use of the confidential information.

Article 3 - Obligation of Confidentiality

RECEIVING PARTY agrees that when receipt of any confidential information has occurred: (a) shall not disclose or communicate such confidential information to any third party, except as herein provided. RECEIVING PARTY shall protect such information from disclosure by reasonable means, including but not limited to at least the same minimal level of security that RECEIVING PARTY uses for its most crucial proprietary and trade secret information; (b) shall reasonably protect the confidential information with not less than the same degree of care exercised by its own personnel to protect its own, or publication of its own, most valuable confidential and proprietary information.

DISCLOSING PARTY authorizes RECEIVING PARTY to disclose the Confidential Information to those of its employees, agents, and consultants who require the Confidential Information, provided each employee, agent, and consultant has first entered into a written agreement in which it agrees to be bound by similar obligations of nonuse and confidentiality as those imposed on RECEIVING PARTY hereunder, in order to guarantee the information flow tracking.

Article 4 - Obligation of Non-Competition

RECEIVING PARTY agrees that it shall not use any advantages derived from such confidential information in its own business or affairs, unless the same is done pursuant to a new agreement executed by all signatories to this document.

Article 5 - Obligation of Non-Circumvention

RECEIVING PARTY hereby agrees for himself or herself, their officers, directors, agents, associates and any related parties, that they will not, directly or indirectly, contact, deal with or otherwise become involved with any entity or any other entities or parties introduced, directly or indirectly, by or through the other party, its officers, directors, agents or associates, for the purpose of avoiding the payment to

DISCLOSING PARTY of profits, fees or otherwise, without the specific written approval of DISCLOSING PARTY.

Article 6 - Intellectual Property Rights

Disclosure of the confidential information by either DISCLOSING PARTY or RECEIVING PARTY to the other party or its representatives shall not be construed to constitute an assignment or grant to the other party or its representatives of the rights and interests in relation to its trade secrets, trademarks, patents, know-how or any other intellectual property, nor shall it constitute an assignment or grant to the other party or its representatives the rights and interests in relation to the trade secrets, trademarks, patents, know-how, or any other intellectual property authorized by a third party.

Article 7 - Return of Confidential Information

Upon expiration of the Disclosure Period, RECEIVING PARTY shall, at the direction of DISCLOSING PARTY, either destroy or return the Confidential Information, including all copies and summaries thereof except that one copy of the Confidential Information may be retained by RECEIVING PARTY for the sole purpose of ensuring compliance with the confidentiality obligations contained herein.

Article 8 - Miscellaneous

(a) No right or license, either express or implied, under any patent, copyright, trade secret or other intellectual property right is granted hereunder; (b) No agency or partnership relationship is created between the parties by this Agreement; (c) No party has an obligation under this Agreement to purchase any service or item from any of the other parties, or to offer any service or item for sale to any of the other parties and that any agreement to have a business relationship between the parties will exist only when such agreement is in writing and duly executed by all the parties hereto.

Article 9 - Dispute Settlement and Governing Laws

This agreement shall be governed by and be interpreted in accordance with the laws of the People's Republic of China. With respect to any issues, disputes, lawsuits or proceedings arising from or in connection with the rights and obligations of the parties hereunder, the two parties shall irrevocably accept the jurisdiction of the people's courts of the People's Republic of China where the Agreement is signed.

Article 10 - Terms of the Agreement

(a) This agreement shall remain effective for ___ years, and shall come into force as from the date when both parties sign and stamp the company chop on the agreement.

(b) This agreement shall be held in two copies of the same form. Each party shall preserve one copy with equal legal effect.

Effective Date: _____

Location: _____

Signature of DISCLOSING PARTY

Signature of RECEIVING PARTY



Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi

Ordine numero 1 dell'anno 2006

Le presenti Misure, adottate dal Ministero del Commercio, dall'Amministrazione Statale per l'Industria ed il Commercio, dall'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore e dall'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale, vengono promulgate con il presente documento ed entreranno in vigore dal 1 marzo 2006.

10 gennaio 2006

Il Ministro del Commercio

Bo Xilai

Il Commissario dell'Amministrazione Statale dell'Industria e del Commercio

Wang Zongfu

Il Commissario dell'Amministrazione Nazionale del Diritto d'Autore

Long Xinmin

Il Commissario dell'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale

Tian Lipu

Capitolo I

Principi generali

Articolo 1

Le presenti Misure risultano elaborate in accordo alla Legge sul Commercio con l'Estero della Repubblica Popolare Cinese, alla Legge Brevetti della Repubblica Popolare Cinese, alla Legge Marchi della Repubblica Popolare Cinese e alla Legge sul Diritto d'Autore della Repubblica Popolare Cinese nonché in accordo ai regolamenti amministrativi relativi, emanati allo scopo di intensificare la tutela dei

diritti di proprietà intellettuale durante gli eventi espositivi, salvaguardare l'ordine dell'attività espositiva e promuoverne uno sviluppo corretto.

Articolo 2

Le presenti Misure si applicano alla tutela di brevetti, marchi e diritti d'autore nel corso di qualsiasi genere di presentazioni, esposizioni commerciali, fiere di merci e mostre che riguardino aspetti commerciali, economici e tecnici all'interno del territorio della Repubblica Popolare Cinese.

Articolo 3

Il dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi è chiamato ad intensificare il coordinamento, la supervisione e la presa in esame degli aspetti correlati alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso di detti eventi e salvaguardare, in tale ambito, il regolare svolgimento degli eventi espositivi.

Articolo 4

L'ente organizzatore dell'evento deve salvaguardare i diritti di proprietà intellettuale e gli interessi legittimi dei loro titolari, come previsto dalla legge. Questi dovrà, nell'attrarre investimenti e promuovere l'evento, intensificare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale a favore degli espositori allo stesso, nonché esaminare lo *status* dei diritti di proprietà intellettuale di quanto esposto (inclusi i beni, i pannelli espositivi nonché il materiale pubblicitario rilevante). Nel corso dell'esposizione l'ente organizzatore deve coordinare le attività del dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale in relazione agli aspetti legati alla salvaguardia di tali diritti.

L'ente organizzatore può intensificare l'azione di tutela dei diritti di proprietà intellettuale attraverso la conclusione di un accordo o contratto inerente la tutela di tali diritti con gli espositori alla manifestazione.

Articolo 5

Gli espositori ad un evento fieristico vi prenderanno parte con le modalità previste dalla legge, astenendosi dal ledere i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Dovranno altresì assistere il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale oppure l'istituzione giudiziaria impegnata negli accertamenti del caso.

Capitolo II Trattamento reclami

Articolo 6

Nel caso in cui un evento espositivo abbia una durata di tre o più giorni, laddove il dipartimento amministrativo competente per gli eventi espositivi lo ritenga opportuno, l'ente organizzatore disporrà la presenza di un Ufficio incaricato della gestione dei reclami² durante l'evento. Laddove un Ufficio a ciò preposto venga effettivamente creato, il dipartimento amministrativo responsabile per i diritti di proprietà intellettuale presente nel luogo in cui l'evento si svolge dovrà provvedere ad inviare il proprio personale in fiera, per la trattazione degli eventuali casi di violazione ai sensi della legge in materia.

Nel caso in cui non dovesse essere predisposto l'Ufficio Reclamo, il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale, della località in cui è tenuto l'evento, dovrà porsi quale ente di riferimento ed intensificare la propria attività di direzione e supervisione a favore della tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'evento espositivo e dovrà gestire i casi rilevanti in tale ambito. L'ente organizzatore dell'evento espositivo dovrà indicare chiaramente quali sono le persone di riferimento del dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale nonché come contattarle, collocando le stesse in aree facilmente individuabili all'interno del complesso fieristico.

² Di seguito, in breve Ufficio Reclamo

Articolo 7

L'Ufficio Reclamo dovrà essere composto da personale dell'ente organizzatore dell'evento espositivo nonché da personale del dipartimento amministrativo delle fiere, del dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale incaricato di questioni relative a brevetti, marchi e diritti d'autore. Le funzioni di detto Ufficio dovranno comprendere i seguenti compiti e doveri:

- 1) ricevere i reclami dai titolari di diritti di proprietà intellettuale e ritirare quei beni esposti sospettati di violare diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'esposizione
- 2) trasferire i documenti oggetto del reclamo al dipartimento amministrativo competente per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale
- 3) coordinare, supervisionare e sollecitare il trattamento di detti reclami
- 4) condurre analisi statistiche sulle informazioni relative alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso della manifestazione
- 5) ogni altra attività inerente.

Articolo 8

Il titolare di un diritto di proprietà intellettuale potrà presentare un reclamo all'Ufficio Reclamo oppure direttamente al dipartimento amministrativo incaricato della tutela di tali specifici diritti. Il titolare dei diritti di proprietà intellettuale dovrà, all'atto della presentazione di un reclamo all'ufficio competente, fornire i seguenti documenti e materiali:

- 1) l'attestazione legale che certifichi l'effettiva titolarità dei diritti in questione: nel caso in cui venga presentato un reclamo inerente un brevetto dovranno essere presentati il relativo attestato di concessione, il testo relativo al pubblico avviso, il documento d'identità del titolare del brevetto, la certificazione relativa allo stato legale del brevetto; nel caso in cui venga presentato un reclamo inerente un marchio dovrà essere presentato l'attestato di registrazione del marchio stesso, che dovrà essere confermato dalla firma apposta dal reclamante, nonché il documento di identità del titolare del marchio; nel caso in cui venga presentato un reclamo inerente diritti d'autore sono necessari l'attestazione della titolarità del diritto d'autore ed il documento d'identità del titolare del diritto



- 2) i dati personali delle parti sospettate di aver commesso eventuali violazioni.
- 3) le ragioni e prove relative alle violazioni denunciate
- 4) nel caso in cui la presentazione di un reclamo sia delegata ad un agente terzo, dovrà essere fornita la relativa lettera di incarico.

Articolo 9

Nel caso in cui le disposizioni previste dall'Articolo 8 delle presenti Misure non dovessero essere soddisfatte, l'Ufficio Reclamo richiederà all'autore del reclamo o della richiesta di fornire documentazione e materiale tempestivamente. Nel caso in cui dovesse venir meno alla presentazione della debita documentazione e dei materiali richiesti in forma completa, il reclamo verrà rigettato.

Articolo 10

Nel caso in cui il reclamante dovesse arrecare danni alla controparte, presentando come prova materiale falso oppure reclamo infondato, egli ne sarà responsabile ai sensi della legge.

Articolo 11

L'Ufficio Reclamo dovrà, entro 24 ore dalla ricezione del materiale quale prescritto all'Articolo 8 delle presenti Misure, trasferire lo stesso al competente dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 12

Laddove un dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale dovesse accettare un reclamo oppure una richiesta, dovrà informare sia l'ente organizzatore dell'evento sia il destinatario del reclamo o della richiesta.

Articolo 13

Nella procedura di gestione di un reclamo o di una richiesta riguardante una violazione dei diritti di proprietà intellettuale il dipartimento amministrativo locale



incaricato può, in base alla durata dell'evento, definire un tempo limite entro cui la controparte ha facoltà di depositare una sua difesa.

Articolo 14

Nel momento in cui la controparte presenti la propria memoria difensiva, il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale prenderà una decisione in merito e la renderà nota tempestivamente alle parti coinvolte, a meno che non sia ritenuta necessaria una ulteriore indagine.

Laddove la controparte non presentasse la propria memoria difensiva entro il tempo limite, il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale non ne risulterà influenzato nel prendere una decisione.

Articolo 15

Al termine di un evento espositivo, il competente dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale notificherà rapidamente la decisione adottata all'ente organizzatore. Quest'ultimo dovrà provvedere alla redazione di una accurata analisi statistica inerente la protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'evento espositivo per poi illustrare tempestivamente la relativa situazione al dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi.

Capitolo III

Tutela brevettuale durante eventi espositivi

Articolo 16

Nel caso in cui l'Ufficio Reclamo richieda l'assistenza dell'Ufficio locale per i diritti di proprietà intellettuale, quest'ultimo dovrà coordinare e partecipare all'azione di protezione dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi. L'Ufficio locale della proprietà intellettuale può, nell'ambito dell'evento espositivo, svolgere le seguenti attività:



- 1) ricevere un reclamo relativo a sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale come trasmesso dall'Ufficio Reclamo e gestire tale reclamo in accordo a quanto previsto dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia brevettuale.
- 2) ricevere una richiesta per la risoluzione di controversie riguardanti sospetti casi di violazione brevettuale relativa a quanto esposto e gestire tale rivendicazione ex Articolo 60³ della Legge Brevetti
- 3) ricevere informazioni circa sospette contraffazioni di brevetti di terzi o brevetti inesistenti relativi a beni esposti, oppure investigare e sanzionare sospette contraffazioni di brevetti di terzi o brevetti inesistenti relativi a beni esposti e comminare una sanzione ex Articolo 63⁴ della Legge Brevetti.

Articolo 17

In ognuna delle situazioni descritte di seguito l'Ufficio locale della proprietà intellettuale non accoglierà reclami relativi a casi di violazione brevettuale o richieste di presa in esame:

- 1) laddove il reclamante oppure il richiedente abbia intrapreso una causa per violazione brevettuale presso una corte del popolo
- 2) laddove un brevetto si trovi sottoposto a procedura di dichiarazione di revoca a seguito di violazione della Legge Brevetti.
- 3) laddove una controversia relativa alla titolarità di un brevetto sia sottoposta al giudizio di una corte del popolo oppure a procedura di conciliazione da parte del dipartimento amministrativo competente in brevetti
- 4) laddove il brevetto sia decaduto ed il titolare stia tentando di ripristinarlo.

Articolo 18

L'Ufficio locale per i diritti di proprietà intellettuale potrà, all'atto di notificare alla controparte un reclamo oppure una richiesta, condurre immediate indagini volte ad ottenere prove, consultare e copiare la documentazione relativa al caso, interrogare le parti, svolgere rilievi sul posto per mezzo di strumenti quali

³ Già artt. 57 Legge Brevetti della RPC (2000).

⁴ Già artt. 58 e 59, Legge Brevetti della RPC (2000).



apparecchi fotografici e videocamere; potrà altresì acquisire prove raccogliendo campioni.

L'Ufficio locale per i diritti di proprietà intellettuale dovrà, nel raccogliere prove, provvedere alla redazione di un verbale che riporterà le firme oppure i timbri degli incaricati del caso nonché delle parti interessate nell'indagine per la raccolta delle prove. Laddove una delle parti coinvolte nell'indagine per l'acquisizione delle prove dovesse rifiutarsi di apporre la propria firma oppure il proprio timbro su detto verbale, le ragioni di ciò dovranno essere in esso segnalate. Laddove soggetti terzi si trovino in loco, gli stessi potranno apporre la propria firma su tale verbale.

Capitolo IV

Tutela sui marchi nel corso di eventi espositivi

Articolo 19

Laddove l'Ufficio Reclamo per i diritti di proprietà intellettuale in un evento espositivo richieda l'assistenza del dipartimento amministrativo locale per l'industria ed il commercio, quest'ultimo dovrà provvedere ad un efficace coordinamento ed avrà ruolo attivo nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'esposizione. Il dipartimento amministrativo locale per l'industria ed il commercio potrà svolgere le seguenti attività nel corso dell'evento:

- 1) ricevere reclami riguardanti sospette violazioni relative a marchi trasmessi dall'Ufficio Reclamo presente presso l'evento espositivo e gestire gli stessi ai sensi della vigente normativa sui marchi
- 2) ricevere reclami sulle violazioni dei diritti d'uso esclusivo del marchio ex Articolo 52 della Legge Marchi
- 3) indagare e punire casi di irregolarità concernenti marchi in accordo con le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti.

Articolo 20

In ognuna delle circostanze sottostanti il dipartimento amministrativo locale per l'industria ed il commercio non accoglierà reclami oppure richieste di presa in esame relativi a violazioni del diritto d'uso esclusivo del marchio:

- 1) laddove il reclamante oppure il richiedente abbia intrapreso un'azione legale per la violazione riguardante un marchio presso una corte del popolo
- 2) laddove il diritto d'uso esclusivo di un marchio sia stato dichiarato nullo oppure revocato.

Articolo 21

Il dipartimento amministrativo locale per l'industria ed il commercio potrà, dopo aver deciso di accogliere un reclamo oppure una richiesta, condurre un'indagine e gestirla ai sensi di quanto previsto da leggi e regolamenti vigenti in materia di marchi.

Capitolo V

Protezione del Diritto d'Autore ad eventi espositivi

Articolo 22

Laddove l'Ufficio Reclamo per i diritti di proprietà intellettuale in un evento espositivo richieda l'assistenza del dipartimento amministrativo locale del diritto d'autore, tale organo dovrà provvedere ad un efficace coordinamento delle iniziative ed avrà un ruolo attivo nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'esposizione. Il dipartimento amministrativo locale del diritto d'autore potrà svolgere le seguenti attività nel corso dell'evento:

- 1) ricevere reclami riguardanti sospette violazioni del Diritto d'Autore trasmessi dall'Ufficio Reclamo all'evento espositivo e gestire gli stessi in accordo con la vigente normativa sul diritto d'autore
- 2) ricevere reclami per violazioni di diritti d'autore ex Articolo 47 della Legge sul Diritto d'Autore e comminare sanzioni in accordo con tale legge.

Articolo 23

Il dipartimento amministrativo locale del diritto d'autore potrà, dopo aver ricevuto un reclamo oppure una richiesta, adoperare i seguenti mezzi per l'acquisizione delle prove:

- 1) consultare e copiare documenti, archivi, libri contabili o altro materiale scritto relativi alla sospetta violazione
- 2) raccogliere campioni in qualità di prove dei beni sospettati di violazione
- 3) registrare e conservare le copie che si sospetta costituiscano una violazione.

Capitolo VI

Responsabilità giuridica

Articolo 24

Laddove il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale ritenga che la sospetta violazione di diritti di proprietà intellettuale contenuta in un reclamo si sia realmente verificata, dovrà prendere misure contro l'espositore all'evento fieristico in accordo con il dipartimento amministrativo competente per gli eventi, secondo la legge vigente.

Articolo 25

Laddove il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale ritenga che una sospetta violazione dei diritti legati ad una invenzione oppure modello di utilità, contenuta in una richiesta per la presa in esame, si sia realmente verificata, questo dovrà agire in conformità a quanto previsto dal primo comma dell'Articolo 11 della Legge Brevetti sul divieto di vendita di beni commissionati così come l'Articolo 60 della Legge citata implicante l'obbligo, da parte del trasgressore, di cessare immediatamente la violazione, nonché l'obbligo di ritirare tempestivamente dall'evento espositivo tutti i beni esposti illecitamente, l'obbligo di distruggere il materiale pubblicitario utilizzato nella presentazione dei beni in oggetto e l'obbligo di modificare i pannelli espositivi di presentazione dei beni citati.

Laddove Il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale ritenga che una richiesta per la presa in esame di una presunta violazione su brevetti per disegni industriali, attraverso il quale il soggetto coinvolto venda i propri beni nel corso dell'evento espositivo, sia costituita violazione, si dovrà procedere *ex* Articolo 11 comma 2 della Legge Brevetti relativo alle vendite proibite oppure *ex* Articolo 60 della stessa Legge implicante l'obbligo, da parte del trasgressore, di interrompere immediatamente la condotta, nonché l'obbligo di ritirare dall'esposizione tutti i beni oggetto di violazione.

Articolo 26

Qualora un individuo, nel corso di un evento espositivo, contraffà beni tutelati da brevetti di terzi oppure non tutelati ma prodotti come se lo fossero, oppure attui processi produttivi non brevettati come se lo fossero, l'ufficio locale per i diritti di proprietà intellettuale provvederà a sanzionare il responsabile *ex* Articolo 63 della Legge Brevetti.

Articolo 27

Qualora il dipartimento amministrativo locale per l'industria ed il commercio ritenga che una richiesta volta alla presa in esame di una sospetta violazione di diritti su marchio sia fondata, questo provvederà a sanzionare il responsabile in accordo alla Legge Marchi ed al Regolamento d'Attuazione della Legge Marchi.

Articolo 28

Qualora il dipartimento amministrativo del diritto d'autore ritenga che una richiesta rivolta alla presa in esame di una violazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi sia fondata, la relativa sanzione sarà comminata ai sensi dell'Articolo 47 della Legge sul Diritto d'Autore. I beni esposti nonché il materiale pubblicitario relativo agli stessi, coinvolti nella violazione, saranno confiscati e distrutti, e i pannelli espositivi relativi ai beni oggetto della violazione saranno modificati.

Articolo 29

Qualora, a seguito di una indagine, la corte del popolo oppure il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale stabilisca che una violazione si sia verificata oppure adotti una decisione che produca effetti legali sui beni esposti oggetto di reclamo o di richiesta per una violazione, il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale potrà decidere autonomamente in merito alla trattazione in accordo con gli Articoli 26, 27, 28 e 29 delle presenti Misure.

Articolo 30

Se, oltre alla richiesta di cessazione della condotta illecita nel corso dell'evento espositivo, il richiedente dovesse provvedere a presentare richiesta di cessazione di condotte illecite esterne all'evento in violazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte del soggetto coinvolto, il dipartimento amministrativo locale per i diritti di proprietà intellettuale potrà prendere in esame qualunque sospetta violazione che dovesse verificarsi all'interno della propria giurisdizione in accordo con la normativa vigente in materia.

Articolo 31

Qualora una violazione da parte di uno degli espositori ad un evento venga accertata, il dipartimento amministrativo dell'esposizione potrà divulgarne la notizia agli espositori. Nel caso in cui uno di essi dovesse incorrere in una violazione due o più volte consecutive, l'ente organizzatore proibirà a detto espositore di prendere parte alla successiva esposizione.

Articolo 32

Qualora l'ente organizzatore dovesse venir meno ai propri obblighi relativi alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale nel corso di un'esposizione, il dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi dovrà emettere una pubblica nota di avvertimento rivolta all'ente organizzatore e, in base alla gravità, eventualmente rigetta sue future richieste volte ad ottenere l'autorizzazione ad organizzare ulteriori eventi.

Capitolo VII

Disposizioni supplementari

Articolo 33

Laddove un caso non sia stato risolto entro il termine di un evento espositivo, i relativi fatti e prove possono essere formalmente confermati dall'ente organizzatore dell'evento espositivo. Il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale presente nella località dell'evento dovrà, entro 15 giorni lavorativi, trasmettere tali fatti e prove al dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale competente per sua presa in esame secondo quanto stabilito dalla legge.

Articolo 34

L'espressione "dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale", come menzionato nelle presenti Misure, si riferisce ai dipartimenti amministrativi per i brevetti, per i marchi e per il diritto d'autore. L'espressione "dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi" come menzionato nelle presenti Misure fa riferimento al dipartimento incaricato della presa in esame e dell'approvazione o registrazione degli eventi espositivi.

Articolo 35

Le presenti Misure entrano in vigore il 1 marzo 2006.

Misure della Municipalità di Pechino per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi

Ordine numero 201 del Governo Popolare
della Municipalità di Pechino

Adottate nella 76° Seduta del Governo Popolare della Municipalità di Pechino il 19 novembre 2007, pubblicate di seguito ed entreranno in vigore il 1 marzo 2008.

24 novembre 2007

Il Sindaco
Wang Qishan

Articolo 1

Le presenti Misure sono elaborate in accordo con le leggi ed i relativi regolamenti sul tema, in considerazione della specifica realtà di Pechino, allo scopo di rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante eventi espositivi, salvaguardare l'ordine dell'attività espositiva e promuoverne uno sviluppo corretto.

Articolo 2

Le presenti Misure si applicano alla tutela di brevetti, marchi e diritti d'autore nel corso di qualsiasi genere di presentazioni, esposizioni commerciali, fiere di merci e mostre che coinvolgano aspetti commerciali, economici e tecnici, che si svolgano all'interno del territorio della Municipalità di Pechino.

Articolo 3

Le attività di tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi devono essere conformi ai seguenti principi: sono soggette alla direzione del governo, l'ente organizzatore dell'evento ne è responsabile, gli espositori autonomamente ne osservano le regole e tali attività sono vigilate da tutti i componenti della società.

Articolo 4

L'Ufficio per i Diritti di Proprietà Intellettuale della città è competente per la pianificazione ed il coordinamento delle attività di tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi a Pechino. I governi distrettuali sono rispettivamente competenti per la direzione ed il coordinamento delle attività di tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi entro le loro aree amministrative.

I dipartimenti amministrativi per i diritti di proprietà intellettuale, per l'industria ed il commercio, per il diritto d'autore ed altri inerenti ai diritti di proprietà intellettuale (genericamente di seguito in breve "dipartimenti amministrativi per i diritti di proprietà intellettuale") devono, in accordo con le loro funzioni e poteri, intraprendere la direzione e la supervisione alle attività di tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi ed assistere l'ente organizzatore a stabilire e migliorare il sistema per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi.

Articolo 5

Il dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi è chiamato a rafforzare il coordinamento, la supervisione e l'esame delle attività di tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi e deve salvaguardare il normale svolgimento di questi ultimi.

Articolo 6

Le associazioni delle diverse categorie sono chiamate a rafforzare l'attenzione dei propri soci sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi e ad assistere i dipartimenti amministrativi per i diritti di proprietà intellettuale nello svolgimento delle attività di tutela di tali diritti negli eventi espositivi attraverso i seguenti mezzi: elaborazione delle norme che regolano la categoria, effettuazione di campagne pubblicitarie e formative etc.

Articolo 7

Gli organizzatori devono provvedere alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nel corso dell'evento espositivo secondo quanto previsto dalla legge e istituire un sistema atto a verificare lo status legale inerente aspetti di proprietà intellettuale di quanto esposto (inclusi beni, pannelli, palchi e materiale pubblicitario) prima dell'evento, e dovranno altresì invitare gli espositori ad individuare quei beni che potrebbero generare dispute legate al tema della proprietà intellettuale.

Articolo 8

Gli espositori ad un evento fieristico vi prenderanno parte con le modalità previste dalla legge, astenendosi dal ledere i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Dovranno altresì assistere il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale e l'istituzione giudiziaria negli accertamenti del caso. Qualora i beni esposti ad un evento espositivo debbano riportare le attestazioni di titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, per partecipare all'evento gli espositori devono fornirle, qualora sia necessario nell'esposizione contrassegnare i beni con indicazioni riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, ciò dovrà avvenire ai sensi delle relative leggi.

Articolo 9

L'ente organizzatore dell'evento espositivo e l'espositore, nel contratto relativo all'evento, stabiliscono diritti e doveri relativi alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e quanto a ciò pertinente. La tutela dei diritti di proprietà intellettuale includerà:

- 1) l'obbligo per l'espositore all'evento di non violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi
- 2) le procedure di trattamento dei reclami relativi a diritti di proprietà intellettuale e le conseguenti soluzioni dei casi
- 3) le misure, quali la copertura ed il ritiro dall'esposizione dei beni coinvolti, che saranno adottate in presenza di beni esposti che violino i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

L'Ufficio per i Diritti di Proprietà Intellettuale di Pechino e le Amministrazioni municipali per l'industria ed il commercio, del diritto d'autore ed altre, redigeranno il modello di testo del contratto relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante gli eventi espositivi e lo divulgherà al pubblico.

Articolo 10

Il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale assegnerà del personale da inviare all'evento espositivo nel caso in cui esso abbia una durata di tre o più giorni ed in una delle circostanze sotto elencate:

- 1) l'evento sia organizzato dal governo oppure da un dipartimento governativo
- 2) l'area espositiva sia pari o superiore a 20.000 m²
- 3) l'evento abbia grande rilevanza nazionale o internazionale.

Articolo 11

Laddove un evento espositivo come indicato al primo punto dell'Articolo 10 sia soggetto all'esame ed approvazione o registrazione del dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi di Pechino, tale dipartimento, entro dieci giorni dalla data di approvazione o registrazione, informerà l'Ufficio per i Diritti di Proprietà Intellettuale di Pechino circa il nome, il periodo, il luogo e l'area dell'esposizione così come i dati personali dell'ente organizzatore dell'evento. Laddove l'evento espositivo non sia soggetto ad esame e approvazione o registrazione del dipartimento amministrativo per gli eventi espositivi di questa Municipalità, l'ente organizzatore, secondo le predette regole, comunicherà all'Ufficio per i Diritti di Proprietà Intellettuale di Pechino i dati informativi relativi all'evento da tenersi.

Articolo 12

L'ente organizzatore può eventualmente istituire un Ufficio incaricato della gestione dei reclami⁵ nel corso dell'evento, come previsto dalla normativa e sulla base della sua effettiva necessità.

⁵ Di seguito, in breve Ufficio Reclamo.



L'Ufficio Reclamo può essere composto da personale dell'organizzazione dell'evento espositivo, esperti tecnici nella relativa materia, professionisti legali etc. Se lo ritiene necessario, l'ente organizzatore può invitare il personale incaricato dal dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale a dirigere le attività dell'Ufficio.

Articolo 13

Qualora il titolare o la parte interessata ritenga che un bene esposto abbia violato il proprio diritto di proprietà intellettuale, può rivolgersi all'ente organizzatore o all'Ufficio Reclamo incaricato da quest'ultimo per denunciare la violazione. Dopo la ricezione del reclamo l'ente organizzatore o l'Ufficio Reclamo deve tempestivamente incaricare un suo dipendente a svolgere la relativa indagine e a darne seguito.

Articolo 14

Il titolare o la parte interessata del diritto di proprietà intellettuale dovrà, all'atto della presentazione di un reclamo all'ente organizzatore o all'Ufficio Reclamo, fornire i seguenti documenti e materiali:

- 1) i dati personali del reclamante e della controparte del reclamo, inclusi il nome ed il domicilio del reclamante, nonché il nome ed il numero dello *stand* della controparte. Nel caso in cui la presentazione di un reclamo sia delegata ad un agente terzo, dovrà essere fornita la relativa lettera di incarico
- 2) il nome dei beni esposti che violerebbero il diritto, le prove e descrizioni necessarie relative alle sospettate violazioni
- 3) l'attestazione effettiva dei diritti in questione, includente quella che certifichi la titolarità, le informazioni dettagliate sui diritti di proprietà intellettuale, nonché altri documenti necessari che attestino lo *status* legale dei diritti in questione.

Articolo 15

Nel momento in cui alla controparte sia notificato che quanto da essa esposto è stato rappresentato violare il diritto altrui, questa deve tempestivamente presentare



l'attestazione del diritto o altre prove per dimostrare la sua titolarità legale dei diritti in questione, fornire le prove che attestino che non vi è stata violazione, nonché facilitare gli accertamenti sui beni sospetti, svolti dagli addetti dell'ente organizzatore o dell'Ufficio Reclamo.

Qualora la controparte non possa fornire l'effettiva prova della legittimità dei suoi beni sospettati di violazione, deve autonomamente rimuoverli dall'esposizione, come pattuito nel contratto concluso con l'ente organizzatore. Se la controparte non li rimuove autonomamente, l'ente organizzatore o l'Ufficio Reclamo può provvedere alla rimozione dei beni.

Articolo 16

Nel caso in cui il reclamante dovesse cagionare danni alla controparte, presentando reclamo in mala fede, sarà responsabile di risarcirla ai sensi di legge.

Articolo 17

Gli espositori partecipanti all'evento sono chiamati ad osservare l'accordo o contratto inerente la tutela dei diritti di proprietà intellettuale concluso tra essi e l'ente organizzatore dell'evento, ad adempiere ai loro obblighi di tutela di tali diritti nonché a coordinare l'ente organizzatore nella risoluzione di eventuali controversie.

Articolo 18

L'ente organizzatore dell'evento durante l'esposizione deve adempiere ai doveri di seguito elencati:

- 1) ricevere reclami relativi a sospette violazioni dei diritti di proprietà intellettuale e coordinare la risoluzione delle controversie sulle violazioni
- 2) fornire servizi d'informazione e consulenza riguardanti sia la normativa vigente sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale sia su aspetti tecnici riguardanti le categorie professionali relative al tema dell'evento espositivo
- 3) indicare chiaramente in aree facilmente individuabili all'interno del complesso fieristico quali casi vengono trattati dal dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale e come contattare le persone di riferimento di tale



dipartimento, nonché i servizi forniti, dove è possibile presentare reclamo e i dati di contatto dell'ente organizzatore o dell'Ufficio Reclamo

- 4) produrre le attestazioni di quanto rilevato a seguito della fondata richiesta del titolare o della parte interessata di un diritto di proprietà intellettuale
- 5) adempiere ad altri doveri a cui l'ente organizzatore è tenuto.

Articolo 19

Qualora durante l'evento espositivo siano sorte controversie riguardanti diritti di proprietà intellettuale, l'ente organizzatore o l'Ufficio Reclamo deve, in accordo a quanto pattuito precedentemente e sulla base della volontà di entrambe le parti coinvolte, conciliare le controversie. Se attraverso la conciliazione viene raggiunto un accordo, ciascuna parte interessata deve rispettarlo, in caso contrario il titolare o la parte interessata del diritto di proprietà intellettuale possono presentare reclamo al dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale oppure direttamente intentare una causa presso il tribunale del popolo.

Articolo 20

L'ente organizzatore e tutti gli espositori ad un evento fieristico devono sottoporsi alla direzione, supervisione ed esame del dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale e devono coordinare le attività d'indagine ed acquisizione di prove da parte di tale dipartimento o dell'istituzione giudiziaria.

Articolo 21

L'ente organizzatore deve conservare appropriatamente le informazioni ed i relativi materiali riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante l'evento espositivo, e trasmetterli all'Ufficio per i Diritti di Proprietà Intellettuale di Pechino una volta conclusosi l'evento.

Articolo 22



Il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale durante gli eventi espositivi deve adempiere ai seguenti doveri e funzioni circa la tutela dei diritti di proprietà intellettuale:

- 1) ricevere i reclami dal titolare o dalla parte interessata dei diritti di proprietà intellettuale come previsto dalla normativa vigente e trattare i casi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale avvenuti negli eventi espositivi
- 2) svolgere le attività di promozione della normativa e politica riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, sorvegliare gli enti organizzatori degli eventi espositivi nell'adempimento dei loro obblighi attraverso mezzi di ispezione, supervisione ed altri
- 3) investigare e sanzionare ai sensi della normativa vigente gli atti illeciti che violano i diritti di proprietà intellettuale avvenuti durante gli eventi espositivi
- 4) stabilire il sistema di informazione circa lo stato della tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi e fornire il servizio di ricerca di tale informazione. Il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale deve compiere rigorosamente le proprie funzioni ed adempiere ai suoi doveri come previsto dalla legge e non deve intralciare il regolare svolgimento degli eventi espositivi.

Articolo 23

Il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale può informare il dipartimento amministrativo competente per gli eventi espositivi riguardo l'adempimento dei doveri circa la tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi operato dall'ente organizzatore.

Articolo 24

Qualora l'ente organizzatore dell'evento espositivo violi i punti 1), 2) o 3) dell'Articolo 18 o l'Articolo 21, il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale gli ordina di correggere tale comportamento in accordo alle proprie funzioni e poteri; nel caso in cui l'ente organizzatore rifiuti di correggerlo, gli commina una sanzione pecuniaria che può ammontare fino a RMB 1.000 e comunque non oltre RMB 30.000.

Qualora altre leggi o norme disciplinino le responsabilità legali che l'ente organizzatore deve assumersi per la violazione delle presenti Misure e per l'inadempienza dell'obbligo di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, vengono applicate tali disposizioni.

Articolo 25

Qualora il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale o un suo funzionario non adempia ai suoi doveri, abusi del proprio potere o compia frodi a fini personali, è soggetto a sanzione disciplinare-amministrativa; se il comportamento costituisce reato se ne deve accertare la responsabilità penale ai sensi di legge.

Articolo 26

Le presenti Misure entreranno in vigore il 1 marzo 2008.



Misure di Guangzhou per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi

Ordine numero 21 del Governo Popolare
della Città di Guangzhou

Approvate ed adottate nella 87° Seduta del 13° Governo Popolare della Città di Guangzhou il 27 luglio 2009, pubblicate di seguito entreranno in vigore il 1 ottobre 2009.

18 agosto 2009

Il Sindaco
Xu Guangning

Articolo 1

Le presenti Misure sono elaborate in accordo con le leggi ed i relativi regolamenti sul tema, in considerazione della specifica realtà di Guangzhou, allo scopo di rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante gli eventi espositivi che si svolgono a Guangzhou e promuoverne uno sviluppo corretto.

Articolo 2

Le presenti Misure si applicano alla tutela di brevetti, marchi e diritti d'autore nel corso di qualsiasi genere di presentazioni, esposizioni commerciali, fiere di merci e mostre che si tengono all'interno del territorio di Guangzhou a seguito della registrazione effettuata presso il dipartimento competente per la registrazione degli eventi espositivi.

Articolo 3

Le attività di tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi devono essere conformi ai seguenti principi: sono soggette alla direzione del governo, l'ente organizzatore dell'evento ne è responsabile, gli espositori autonomamente ne osservano le regole e tali attività sono vigilate da tutti i componenti della società.

Articolo 4

Il dipartimento amministrativo per i brevetti, marchi e diritti d'autore deve rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante eventi espositivi ed adempiere ai seguenti doveri e funzioni:

- 1) invitare gli enti organizzatori e gli espositori a partecipare alle attività formative sui diritti di proprietà intellettuale e offrirgli servizi di direzione e consulenza
- 2) sorvegliare gli enti organizzatori e gli espositori nell'adempimento dei propri obblighi circa la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, ed invitarli a rispettarli autonomamente
- 3) investigare e sanzionare qualsiasi caso di violazione dei diritti di proprietà intellettuale avvenuti negli eventi espositivi.

Il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale, come riferito nel comma precedente, deve stabilire un sistema statistico e d'informazione circa la tutela dei diritti di proprietà intellettuale agli eventi espositivi. Il dipartimento amministrativo competente per i brevetti è tenuto ad organizzare in collaborazione con i dipartimenti amministrativi per i marchi e per i diritti d'autore un meccanismo di scambio e coordinamento delle informazioni.

Articolo 5

Il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale istituirà un ufficio in loco o in alternativa assegnerà del personale da inviare all'evento per accogliere le richieste per il trattamento amministrativo presentate dal titolare del diritto di proprietà intellettuale o da una parte interessata, e tratterà i casi conformi ai requisiti di ammissibilità nel caso in cui un evento espositivo abbia una durata di tre o più giorni ed in una delle circostanze sotto elencate:

- 1) l'evento sia organizzato dal governo oppure da un dipartimento governativo
- 2) l'evento abbia grande rilevanza nazionale o internazionale
- 3) l'evento potrebbe dar luogo a numerose controversie circa la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Nel caso in cui non ci sia un ufficio istituito in loco né ci sia personale mandato dal dipartimento, il titolare o la parte interessata del diritto di proprietà intellettuale può



proporre direttamente la richiesta per il trattamento al dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 6

L'ente organizzatore dell'evento espositivo nel contratto concluso con gli espositori deve pattuire una specifica clausola circa la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, che includerà:

- 1) che l'espositore assicuri che quanto da esso esposto non violi diritti di proprietà intellettuale altrui
- 2) che l'espositore debba immediatamente procedere a coprire o rimuovere, o ad altra azione, i suoi beni esposti qualora questi siano sospettati dall'ente organizzatore di violare dei diritti e l'espositore non sia in condizioni di provare effettivamente l'assenza di tale violazione
- 3) che l'ente organizzatore abbia facoltà di cancellare la partecipazione dell'espositore all'evento o ritirare i tesserini identificativi del suo personale, qualora rifiuti di coprire o rimuovere i beni esposti che il tribunale del popolo o il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale abbia riconosciuto violare tali diritti, attraverso una pronuncia o decisione già entrata in vigore
- 4) gli altri contenuti riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale negli eventi espositivi.

Articolo 7

L'ente organizzatore dell'evento espositivo deve stabilire un sistema di catalogazione e pubblicità dei diritti di proprietà intellettuale, redigere un manuale sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale catalogando quanto in esso contenuto in accordo con le tipologie di tali diritti, e divulgandolo agli espositori 15 giorni prima dell'inizio dell'evento.

Articolo 8

L'ente organizzatore dell'evento espositivo deve adempiere ai seguenti obblighi:



- 1) indicare chiaramente sul manuale per gli espositori o in aree facilmente individuabili all'interno del complesso fieristico i dati di contatto del dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale che riceve i reclami o le richieste per il trattamento di questi, nonché indicare i requisiti di ammissibilità dei casi
- 2) fornire agli espositori servizi d'informazione e consulenza circa i diritti di proprietà intellettuale
- 3) ricevere reclami dai titolari o dalle parti interessate ai diritti di proprietà intellettuale e trattare le controversie circa tali diritti sorte negli eventi espositivi in accordo con quanto pattuito precedentemente
- 4) produrre le attestazioni di quanto rilevato a seguito della fondata richiesta del titolare o della parte interessata di un diritto di proprietà intellettuale o provvedere in caso di necessità a facilitare nella ricerca delle prove il titolare, la parte interessata del diritto di proprietà intellettuale o un agente delegato
- 5) conservare appropriatamente durante l'evento espositivo le informazioni ed i relativi materiali riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e, una volta conclusosi l'evento, catalogare le controversie riguardanti tali diritti accettate dall'ente organizzatore facendone un'analisi e una statistica, e trasmetterli rispettivamente ai dipartimenti amministrativi per i brevetti, i marchi ed i diritti d'autore
- 6) coordinare le attività dei dipartimenti amministrativi competenti per i diritti di proprietà intellettuale e per la registrazione degli eventi espositivi.

L'ente organizzatore deve istituire un organo per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, assegnando personale particolarmente competente ed eventualmente incaricando esperti tecnici nella relativa materia, professionisti legali etc. a farne parte; nel caso in cui tale organo manchi, il dipartimento amministrativo per la registrazione degli eventi espositivi non concederà la relativa registrazione.

Articolo 9

Gli espositori per partecipare ad un evento espositivo devono adempiere ai seguenti obblighi:



- 1) laddove i beni esposti coinvolgano diritti di proprietà intellettuale, devono preparare la documentazione attestante i diritti e presentarla all'ente organizzatore 30 giorni prima dell'inizio dell'evento affinché quest'ultimo la archivi
- 2) laddove sia necessario contrassegnare i beni esposti con indicazioni riguardanti diritti di proprietà intellettuale, ciò deve avvenire ai sensi delle relative leggi
- 3) verificare autonomamente lo *status* circa i diritti di proprietà intellettuale dei beni esposti, non devono esporre nell'evento beni sospetti di violare i diritti di proprietà intellettuale altrui
- 4) accettare le attività di supervisione, esame e gestione effettuate da parte dei dipartimenti amministrativi competenti per i diritti di proprietà intellettuale e per la registrazione degli eventi espositivi.

Articolo 10

Nei confronti dei comportamenti sospetti di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, il titolare o la parte interessata può presentare reclamo all'ente organizzatore contro l'autore del comportamento, questo deve trattare il reclamo in accordo con quanto previsto all'Articolo 11 delle presenti Misure.

Il titolare o la parte interessata può altresì direttamente intentare una causa presso il tribunale del popolo oppure presentare la richiesta per il trattamento del reclamo al dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 11

Qualora il titolare o la parte interessata del diritto di proprietà intellettuale presenti un reclamo all'ente organizzatore dell'evento espositivo, deve altresì fornire la documentazione di prova, l'ente organizzatore deve tempestivamente accogliere il reclamo e ne dà notifica alla controparte.

Nel momento in cui alla controparte sia notificato che quanto da essa esposto è stato rappresentato violare il diritto altrui, questa deve tempestivamente presentare la relativa attestazione per dimostrare l'assenza della violazione. Qualora la

controparte non possa fornire l'effettiva prova della liceità dei suoi beni, l'ente organizzatore deve, in accordo con quanto pattuito nel contratto tra loro, chiedergli di provvedere opportunamente, attraverso misure, quali la copertura ed il ritiro dall'esposizione dei beni coinvolti.

Qualora, attraverso una pronuncia o decisione già entrata in vigore il tribunale del popolo o il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale abbia già riconosciuto che i beni esposti oggetto del reclamo violano i diritti di proprietà intellettuale, l'ente organizzatore deve chiedere alla controparte di provvedere opportunamente, attraverso misure quali la copertura ed il ritiro dall'esposizione dei beni coinvolti.

Articolo 12

Nel caso in cui la controparte del reclamo rifiuti di procedere con i provvedimenti previsti all'Articolo 11 delle presenti Misure, l'ente organizzatore deve raccogliere le prove fotografando i beni esposti sospetti della violazione e dare le fotografie al reclamante, oppure coordinare la raccolta di prove ad opera di entità notarile.

Qualora l'espositore si trovi nella circostanza prevista al terzo punto dell'Articolo 13 delle presenti Misure e si rifiuti di procedere con i provvedimenti indicati, l'ente organizzatore ha facoltà di cancellare la partecipazione dell'espositore all'evento o ritirare i tesserini identificativi del suo personale.

Articolo 13

Laddove l'espositore si trovi in una delle seguenti circostanze, l'ente organizzatore, a partire dalla successiva edizione dello stesso evento espositivo, deve negargli la possibilità di parteciparvi per 3 volte consecutive:

- 1) che l'espositore rifiuti di coprire o rimuovere i beni esposti già riconosciuti di violare i diritti di proprietà intellettuale dal tribunale del popolo o dal dipartimento amministrativo per tali diritti
- 2) che l'espositore rifiuti di coprire o rimuovere i beni esposti che l'ente organizzatore ritenga violare diritti di proprietà intellettuale ed il reclamante poi



- dimostri che il tribunale del popolo o il dipartimento amministrativo abbia riconosciuto la violazione per tali diritti
- 3) che l'espositore esponga nuovamente nell'evento gli stessi beni che sono già stati sottoposti a provvedimento di copertura o ritiro nella precedente edizione dell'evento a seguito della violazione riconosciuta dal tribunale del popolo o dal dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale
 - 4) che l'espositore esponga nuovamente nell'evento gli stessi beni che sono già stati sottoposti a provvedimenti di copertura o ritiro nella precedente edizione dell'evento poiché l'ente organizzatore li ritenne violare diritti di proprietà intellettuale ed il reclamante poi dimostri che il tribunale del popolo od il dipartimento amministrativo per tali diritti abbia riconosciuto la violazione
 - 5) che l'espositore commetta altri atti di rilevante gravità, non provvedendo al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ad eventi espositivi.

Articolo 14

Nel presentare la richiesta per il trattamento di un reclamo al dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale, il titolare o la parte interessata al diritto di proprietà intellettuale deve fornire i seguenti documenti e dati:

- 1) la lettera di richiesta, con la firma o il timbro del titolare o della parte interessata, laddove la richiesta venga effettuata attraverso un agente terzo delegato deve altresì fornire la lettera d'incarico in cui vengono indicati i poteri conferiti all'agente
- 2) laddove il reclamo riguardi un brevetto il certificato di brevetto, il testo del pubblico avviso di concessione del diritto brevettuale, il documento d'identità del titolare brevettuale e l'attestazione dello *status* legale del brevetto; laddove il reclamo riguardi un marchio l'attestato di registrazione del marchio, il documento d'identità del titolare; laddove il reclamo riguardi un diritto d'autore l'attestazione sul diritto d'autore ed il documento d'identità del titolare; nel caso in cui la richiesta venga invece proposta dalla parte interessata, questa deve altresì fornire altri relativi documenti, quali il contratto del permesso d'uso unico o quello del permesso d'uso esclusivo



- 3) i dati personali della controparte del reclamo, che includono il nome ed il numero del suo *stand*
- 4) laddove il reclamo riguardi il brevetto del modello d'utilità o quello del disegno industriale, deve fornire i rapporti di valutazione del brevetto, rilasciati dal dipartimento brevettuale del Consiglio di Stato
- 5) il nome dei beni esposti sospetti di violazione e le relative ragioni e prove di questa.

Articolo 15

Le prove, riferite al punto 5 dell'Articolo 14 delle presenti Misure, se riguardano il reclamo sulla violazione brevettuale, devono essere conformi ai seguenti requisiti, fornendo:

- 1) la composizione od il componente del prodotto, oppure il procedimento produttivo adottato dalla controparte del reclamo laddove il reclamo riguardi un brevetto d'invenzione o un prodotto realizzato direttamente con il metodo previsto dal brevetto, eccezion fatta per il brevetto d'invenzione sul procedimento di realizzazione di un nuovo tipo di prodotto
- 2) la relativa documentazione attestante la forma o la struttura, oppure la combinazione di entrambe, tutelata attraverso un brevetto laddove il reclamo riguardi il modello d'utilità o l'invenzione di prodotti, quali grandi attrezzature meccaniche e strumenti di precisione
- 3) le altre prove attestanti la violazione dei beni denunciati.

Articolo 16

I documenti e dati, di cui agli Articoli 14 e 15 delle presenti Misure, devono essere veritieri e leciti, non può essere fornito nessun materiale falso.

Qualora il materiale venga prodotto fuori dal territorio della Repubblica Popolare Cinese, deve essere conforme alle disposizioni sulle procedure di notarizzazione e legalizzazione contenute nelle relative leggi e normative, deve essere altresì allegata la relativa traduzione in lingua cinese.

Articolo 17

Il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale non ammetterà il reclamo sulla violazione dei diritti di proprietà intellettuale ad eventi espositivi qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- 1) che il titolare o la parte interessata abbia già intrapreso presso una corte del popolo una causa per violazione del diritto di proprietà intellettuale
- 2) che il brevetto si trovi sottoposto a procedura di dichiarazione di revoca
- 3) che una controversia relativa alla titolarità del brevetto sia sottoposta al giudizio di una corte del popolo, oppure che tale controversia sia sottoposta a procedura di conciliazione da parte del dipartimento amministrativo brevettuale
- 4) che il reclamante abbia interpreso una causa presso una corte del popolo o una procedura di revisione in seguito alla dichiarazione di invalidità o di revoca del proprio diritto sul marchio
- 5) che non sia conforme a quanto previsto agli Articoli 14, 15 e 16 delle presenti Misure e inoltre che non si riescano a fornire i relativi materiali entro il termine stabilito nella notifica del dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 18

Il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale potrà, all'atto di trattare i casi circa la violazione di tali diritti, svolgere rilievi in loco presso lo *stand* della controparte, consultare e copiare la documentazione relativa al caso, interrogare le parti ed inoltre condurre indagini ed ottenere prove attraverso l'utilizzo di apparecchi fotografici e videocamere nonché il prelevamento di campioni.

Articolo 19

L'ufficio istituito in loco dal dipartimento amministrativo brevettuale potrà trattare le controversie circa la violazione del diritto brevettuale adottando la procedura semplificata, qualora queste siano conformi ai requisiti di seguito elencati:



- 1) che il titolare del brevetto o la parte interessata richieda unicamente la cessazione dell'atto illecito a questo evento espositivo
- 2) che le disposizioni agli Articoli 14, 15 e 16 delle presenti Misure siano rispettate
- 3) che per il diritto brevettuale coinvolto nella controversia, le procedure di catalogazione e pubblicità siano già effettuate in accordo con quanto previsto all'Articolo 7 delle presenti Misure.

Articolo 20

Se i casi vengono trattati attraverso la procedura semplificata, il dipartimento amministrativo brevettuale deve, entro 24 ore dalla ricezione dei materiali allegati al reclamo, catalogare il caso e consegnarli alla controparte.

La controparte deve depositare una sua difesa entro 24 ore dalla ricezione dei materiali suddetti, laddove la controparte non presenti la propria dichiarazione difensiva entro il tempo limite, il dipartimento amministrativo brevettuale non ne risulterà influenzato nella gestione del caso.

Articolo 21

Per i casi che vengono trattati attraverso la procedura semplificata, il dipartimento amministrativo brevettuale può inizialmente procedere ad un tentativo di conciliazione. Qualora attraverso questo non venga raggiunto un accordo, i fatti del caso siano chiari e le prove siano di evidenza assoluta, il dipartimento amministrativo brevettuale deve adottare una decisione entro 24 ore dallo scadere del tempo limite per la presentazione della dichiarazione difensiva della controparte.

La decisione sulla richiesta deve essere consegnata ad entrambe le parti coinvolte nonché all'ente organizzatore dell'evento espositivo. Riguardo i beni esposti di cui sia riconosciuta una violazione, i provvedimenti diretti a coprire o rimuovere, etc. devono essere immediatamente eseguiti.



Articolo 22

La procedura semplificata non è applicabile nel caso in cui la richiesta del titolare del brevetto o della parte interessata venga presentata nel momento in cui manchino meno di 48 ore alla conclusione dell'evento.

In relazione ai casi per cui al momento dell'ammissione venga adottata la procedura semplificata, qualora si rilevi che a seguito della comparazione effettuata in loco sia difficile definire se l'oggetto è o meno tutelato attraverso un diritto brevettuale, la procedura semplificata non è applicabile ed il caso viene trattato in accordo con le relative disposizioni contenute nelle Misure di Guangzhou per il Trattamento delle Controversie sul Diritto Brevettuale.

Articolo 23

Il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale ordina all'ente organizzatore di correggere la propria condotta qualora questo violi le presenti Misure attraverso uno degli atti illeciti di seguito elencati:

- 1) mancata indicazione dei dati di contatto del dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale che riceve i reclami e dei loro requisiti di ammissibilità sul manuale per gli espositori o in aree facilmente individuabili all'interno del complesso fieristico
- 2) mancata assistenza agli espositori attraverso servizi d'informazione e consulenza circa i diritti di proprietà intellettuale
- 3) mancata trasmissione delle informazioni e dei relativi materiali riguardanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante l'evento espositivo.

Articolo 24

Qualora l'ente organizzatore violi le presenti Misure attraverso uno degli atti illeciti di seguito elencati, il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale gli ordina di correggere la propria condotta; nel caso in cui questo rifiuti di correggerla gli commina una sanzione pecuniaria che ammonta a RMB 2.000 a comunque non oltre RMB 10.000; se la condotta illecita cagiona conseguenze di rilevante gravità la sanzione pecuniaria ammonta a RMB 10.000 fino a 30.000:



- 1) rifiutare di ricevere i reclami presentati dal titolare del diritto di proprietà intellettuale o della parte interessata o non adottare i provvedimenti relativi ai beni esposti sospetti della violazione in accordo con quanto previsto dalla normativa o quanto pattuito nel contratto
- 2) rifiutare di produrre le attestazioni di quanto rilevato a seguito della fondata richiesta del titolare di un diritto di proprietà intellettuale o della parte interessata, di raccogliere le prove fotografando i beni esposti sospetti della violazione o di coordinare la raccolta di prove ad opera di entità notarile.
- 3) violare quanto previsto all'Articolo 13, permettendo all'espositore di partecipare nuovamente allo stesso evento espositivo.

Articolo 25

Nel caso in cui il reclamante presenti materiale falso o prova infondata, il dipartimento amministrativo che tratta il caso emette a suo carico una pubblica nota di avvertimento. Qualora sussista un aspetto di rilevante gravità, quale la falsificazione delle principali prove, il dipartimento gli commina una sanzione pecuniaria che ammonta da RMB 10.000 a comunque non oltre RMB 30.000.

Articolo 26

Qualora il dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale o un suo funzionario non adempia ai propri doveri, abusi del suo potere o compia frodi a fini personali, è soggetto a sanzione disciplinare-amministrativa; se il comportamento costituisce reato se ne deve accertare la responsabilità penale ai sensi di legge.

Articolo 27

Come “beni esposti” nelle presenti Misure, si indicano i prodotti mostrati, i pannelli espositivi, lo *stand*, le fotografie dei prodotti, i cataloghi, gli *spot* video nonché i materiali pubblicitari.

Articolo 28

Le presenti Misure entreranno in vigore il 1 ottobre 2009.

Procedure per il Trattamento di Reclami su Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi

Articolo 1

Le presenti Procedure sono elaborate in accordo con le Misure per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi e le Misure della Municipalità di Pechino per la Tutela dei Diritti di Proprietà Intellettuale ad Eventi Espositivi, allo scopo di salvaguardare l'ordine dell'attività espositiva e rafforzare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale durante tale attività.

Articolo 2

Le presenti Procedure riguardano il trattamento dei reclami sui diritti di proprietà intellettuale ad eventi espositivi.

L'espressione "Ufficio incaricato della gestione dei reclami durante l'evento espositivo", come menzionato nelle presenti Procedure, si riferisce all'organo predisposto come previsto dalla normativa e sulla base della sua effettiva necessità, ed è composto da personale dell'ente organizzatore dell'evento, esperti tecnici nella relativa materia, professionisti legali etc. (di seguito in breve "Ufficio Reclamo").

Articolo 3

Un reclamo sarà accettato qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- 1) che il reclamante disponga dell'effettivo e legittimo diritto di proprietà intellettuale
- 2) che l'oggetto del reclamo sia correlato agli interessi del reclamante
- 3) che il reclamo si opponga ad un comportamento sospettato di violare diritti di proprietà intellettuale, attuato durante un evento espositivo.



Articolo 4

Il reclamante, all'atto della presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclamo, deve fornire i seguenti documenti e materiali:

- 1) il documento attestante l'identità del reclamante: la persona fisica deve fornire il documento d'identità, quella giuridica deve fornire l'attestazione dimostrante la qualificazione del soggetto
- 2) la lettera d'incarico: nel caso in cui venga delegato un agente terzo dovrà essere fornita la relativa lettera di incarico ed il documento d'identità dell'agente
- 3) le attestazioni riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, che includono il certificato di brevetto, il testo del pubblico avviso di concessione del diritto brevettuale, il documento secondario di registrazione del brevetto, l'attestato di registrazione del marchio, l'attestato di registrazione del diritto d'autore o altri documenti legali che possono attestare il diritto d'autore. Qualora si sia verificata una qualche modificazione, rinnovazione, cessazione, trasmissione o altre vicende sul diritto di proprietà intellettuale, devono altresì essere forniti i relativi documenti legali
- 4) le prove dimostranti la violazione: incluso il nome dello *stand* in cui sono esposti i beni sospetti di violazione, i materiali pubblicitari, le fotografie nonché gli stessi beni oggetto della sospetta violazione, etc
- 5) qualora uno straniero titolare di diritti di proprietà intellettuale presenti la documentazione per sporgere un reclamo in lingua straniera, egli deve altresì allegarne le relative traduzioni in lingua cinese
- 6) il modulo di reclamo.

Articolo 5

Qualora il reclamo riguardi un brevetto per modello d'utilità o per disegno industriale, l'Ufficio Reclamo può richiedere al reclamante di fornire i rapporti di valutazione del brevetto, rilasciati dal dipartimento brevettuale del Consiglio di Stato, da utilizzare come prove nel trattare il reclamo.



Articolo 6

L'Ufficio Reclamo non accoglierà il reclamo qualora sussista una delle seguenti circostanze:

- 1) che il reclamante abbia intrapreso presso una corte del popolo una causa per violazione del diritto brevettuale, del marchio o del diritto d'autore
- 2) che il brevetto si trovi sottoposto a procedura di dichiarazione di revoca
- 3) che sia sottoposta al giudizio di una corte del popolo una controversia relativa alla titolarità del brevetto, del marchio o del diritto d'autore, oppure se tale controversia sia sottoposta a procedura di conciliazione da parte del dipartimento amministrativo competente
- 4) che del reclamante sia già decaduto o invalido il diritto brevettuale o revocato il diritto sul marchio oppure decaduta la tutela del diritto d'autore.

Articolo 7

L'Ufficio Reclamo nel trattare il reclamo, esplica le procedure di seguito descritte:

- 1) deve entro 1 ora dalla ricezione del reclamo informare la controparte e chiederle di fornire entro 12 ore una dichiarazione scritta e le relative prove attestanti la mancanza della violazione
- 2) deve entro 3 ore svolgere le verifiche sui beni esposti sospetti di violazione e, in base alle contingenti necessità, fotografare, duplicare, videoregistrare etc. tali beni, e verbalizzarne l'esecuzione
- 3) termina la trattazione del reclamo qualora a seguito dell'indagine questo appaia infondato
- 4) procede prima ad un tentativo di conciliazione qualora a seguito dell'indagine il reclamo appaia fondato, se viene così raggiunto un accordo invita ciascuna parte interessata a rispettarlo, in caso contrario deve informare il reclamante che egli può richiedere al dipartimento amministrativo per i diritti di proprietà intellettuale di trattare il reclamo oppure può intentare direttamente una causa presso il tribunale del popolo
- 5) ha facoltà di procedere come descritto in accordo con quanto pattuito nel contratto concluso fra l'ente organizzatore e gli espositori nei seguenti casi:



- a. deve impedire immediatamente la negoziazione dell'accordo da parte del reclamante e della controparte e assumere la gestione del reclamo laddove questa intralci il regolare svolgimento dell'evento espositivo
- b. deve adottare i provvedimenti diretti a coprire o rimuovere, etc. i beni dall'evento espositivo laddove la controparte del reclamo non presenti entro 12 ore dalla notifica dell'Ufficio la dichiarazione scritta e le prove attestanti la mancanza della violazione
- c. deve adottare i provvedimenti consistenti nel coprire o rimuovere, etc. i beni dall'evento espositivo laddove la violazione oggetto del reclamo sia accertata da una effettiva documentazione legale
- d. deve adottare i provvedimenti consistenti nel coprire o rimuovere, etc. i beni dall'evento espositivo laddove la controparte del reclamo ammetta la violazione.

Articolo 8

Le presenti Procedure entrano in vigore nel giorno in cui l'ente organizzatore ne dà pubblicazione.

Data

L'ente organizzatore



Elenco Centri Assistenza

n°	Municipalità	Indirizzo (cap)
1	Beijing	3 rd floor, Liangziyinzuo Buiding, 23 Zhichun Road, Haidian District (100191)  010-12330  bj12330@bj12330.com  http://www.bj12330.com
2	Chongqing	1103 Productivity Mansion, 2 Xin Gai Road, Yu Bei District (401147)  023-12330  cq12330@163.com
3	Shanghai	580 Nanjing Xi Road, Jing An District (200040)  021-12330  12330@sipa.gov.cn
4	Tianjin	1 st floor, Block G, Haitai Mansion, 6 Huatian Road, Huayuan Industry Zone, Tankai District (300384)  022-12330  tianjin12330@tjipo.gov.cn  www.tjipo.gov.cn



n°	Regione Autonoma	Città	Indirizzo (cap)
5	Guangxi	Nanning	24 Xing Hu Road (530022)  0771-12330  gx12330@163.com  http://www.gx12330.org/
6	Inner Mongolia	Hohhot	2 nd floor, Science Technology Mansion, 141 West Xincheng Street (010010)  0471-12330  neimenggu12330@126.com  www.nm12330.cn
7	Ningxia	Yinchuan	14 th floor, He Xin Chuang Zhan Center, Zheng Yuan Nan Street, Jin Feng District (750002)  0951-12330  nx12330@163.com
8	Xinjiang	Wulumuqi	15 th floor, Jian She Plaza, 26 Guang Ming Road (830002)  0991-12330  xj12330@sohu.com



n°	Provincia	Città	Indirizzo (cap)
9	Anhui	Hefei	601, Technology Innovation Public Service Center, 601, Huangshan Road (230000)  0551-12330  ah12330@ahipo.gov.cn
10	Fujian	Fuzhou	61 Bei Huan Zhong Road (350002)  0591-12330  12330@fj12330.com
11	Fujian	Quanzhou	2 nd floor, Municipal Science & Technology Bureau, Jin Huai Street (362000)  0595-12330  qz12330@126.com
12	Fujian	Sanming	Building N. 95, Lv Yan Xin Cun, Mei Lie District (365000)  0598-12330  sm12330@sminfo.cn
13	Fujian	Xiamen	9 th floor, Lao Dong Li Building 191 Chang Qing Road (361012)  0592-12330  xiamen12330@xm.gov.cn
14	Gansu	Lanzhou	3 rd floor, Patent Building, Lan Zhou High & New Technology Development Zone (730000)  0931-12330  gansu12330@163.com



15	Guangdong	Foshan	2 nd floor, Science Museum, 101 Fen Jiang Zhong Road, Shan Cheng District (528000)  0757-12330  ipo@fs12330.org
16	Guangdong	Guangzhou	2 nd & 3 rd floor, Zone C3, 182 Ke Xue Street, Ke Xue Cheng (510670)  020-12330  guangdong12330@gd.gov.cn
17	Guangdong	Shantou	Room 1603, 16 th floor Science Technology Mansion 12 Hai Bin Road (515031)  0754-12330  st12330@126.com
18	Guangdong	Shenzhen	Room 1213, Hai An Center, Bin He Road, Fu Tian District (518031)  0755-12330  http://www.szscjg.gov.cn/gzcy/wsjb
19	Guangdong	Zhongshan	Room 727, Municipal Government Building, 1 Song Yuan Road (528403)  0760-12330  gz12330@zsguzhen.gov.cn
20	Guizhou	Guiyang	7 th floor, No. 5 Building, Provincial Government Building, 242 North Zhong Hua Bei Road (550004)  0851-12330  guizhou12330@163.com



21	Hainan	Haikou	61 Bai Long Nan Road (570106)  0898-12330  hk12330@hksti.gov.cn
22	Hebei	ShiJiaZhuang	92 Fu Qiang Street (050021)  0311-12330  hebei12330@126.com  www.hebipo.gov.cn
23	Heilongjiang	Harbin	5 th floor, Hengyun Building, 8 A Shen He Street, Nangang District (150001) (per provincia)  0451-12330 (ext:1)  heilongjiang12330@hlipo.gov.cn
24	Heilongjiang	Harbin	27, Shang You Street, Dao Li District (150018) (per capoluogo)  0451-12330 (ext:2)  Haerbin12330@163.com
25	Henan	Luoyang	3-1510 Yue Feng Plaza, 77 Jiu Du Road, Xi Gong District (471000)  0379-12330  ly12330@yahoo.cn
26	Henan	Nanyang	669 Qi Yi Road (473061)  0377-12330  ny12330@126.com



27	Henan	Pingdingshan	26 North of East Section, Jian She Road (467000)  0375-12330  pds12330@163.com
28	Henan	Xinxiang	218 Ping Yuan Road, Xin Xiang City (453003)  0373-12330  xx12330@xinxiang.gov.cn
29	Henan	Zhengzhou	Province IP Affairs Center, 32 Zheng Liu Street (450008) (per provincia)  0371-12330 (ext: 1)  hn12330@163.com
30	Henan	Zhengzhou	Room 407, 4 th floor, Municipal Technology Building, Gong Ren Road (450000) (per capoluogo)  0371-12330 (ext: 2)  zhengzhou12330@163.com
31	Hubei	Wuhan	214 Ba Yi Road, Wu Chang District (430072) (per provincia)  027-12330 (ext: 1)  hb12330@sina.com
32	Hubei	Wuhan	12 th floor, Science Technology Mansion, 164 Fazhan Avenue, Jiangnan District (430023) (per capoluogo)  027-12330 (ext: 2)  wh12330@163.com  http://www.wh12330.gov.cn/



33	Hubei	Xiangyang	78, Xiang Cheng Xi Street (441021)  0710-12330  xy12330@xf.gov.cn
34	Hubei	Yichang	21-3, Yun Ji Road (443000)  0717-12330  yc12330@yichang.gov.cn
35	Hunan	Changsha	113 Xiao Xiang Road (410006) (per provincia)  0731-12330 (ext:1)  hnipo12330@126.com
36	Hunan	Changsha	4 th floor, Ke Xie Building, 308 Ren Min Road (410013) (per capoluogo)  0731-12330 (ext:2)  cs12330@sina.com  http://www.cs12330.org/
37	Hunan	Zhuzhou	68 Changjiang Bei Road (412007)  0731-12330 (ext:3)  zhuzhou12300@zzipo.gov.cn
38	Hunan	Xiangtan	2 nd floor, Chuang Xin Building, 9 Xiao Tang Zhong Road (411104)  0731-12330 (ext:4)  st12330@126.com



39	Jiangsu	Changzhou	5 th floor, Block C, Tianrun Keji Building, Kejiaocheng, 801, Chang Wu Zhong Road (213164)  0519-12330  cz12330@cz12330.gov.cn  http://www.cz12330.gov.cn
40	Jiangsu	Nanjing	10 th floor, Jiang Su Ji Xie Building, 49 Zhong Shan Bei Road (210008)  025-12330  sos@jsip.gov.cn
41	Jiangsu	Nantong	122 Huan Cheng Nan Road (226001)  0513-12330  ntipac051312330@163.com  http://www.info.net.cn/zscqpt/wqzx/wq.php?id=1
42	Jiangsu	Suzhou	13 Fu Qiao Xia Tang, Min Zhi Road, Cang Lang District (215006)  0512-12330  sz12330@szip.gov.cn  http://www.12330.suzhou.gov.cn/
43	Jiangsu	Taizhou	1 Yao Cheng Road (225300)  0523-12330  zl_853@yahoo.com.cn



44	Jiangsu	Wuxi	1 st floor, Ke Ji Building, 168 Xueqian Street (214000)  0510-12330  http://www.wxzl.gov.cn
45	Jiangsu	Zhenjiang	6 Zheng Dong Road (212003)  0511-12330  zjkjcx@163.com
46	Jiangxi	Nanchang	12 th floor, 7 Nan Yi Road, Provincial Government Courtyard (330046) (per provincia)  0791-12330 (ext: 1)  jiangxi12330@163.com
47	Jiangxi	Nanchang	440 Yang Ming Road (330006) (per capoluogo)  0791-12330 (ext: 2)  nanchang12330@ncinfo.gov.cn
48	Jilin	Changchun	66 Wenhua Hutong, (130051) (per provincia)  0431-12330 (ext:1)  jilin12330@jl.gov.cn
49	Jilin	Changchun	322 Dong Min Zhu Street (130061) (per capoluogo)  0431-12330 (ext:2)  changchun12330@ccst.gov.cn



50	Liaoning	Anshan	286, Qian Shan Zhong Road (114044)  0412-12330  as12330@as12330.gov.cn  http://www.as12330.gov.cn/
51	Liaoning	Benxi	4 Dong Ming Road Mingshan District (117000)  0414-12330  bx12330@163.com
52	Liaoning	Dalian	572 Zhong Shan Road, Sha He Kou District (Room 1107 Xing Hai Wang Zuo) (116021)  0411-12330  dl12330@163.com
53	Liaoning	Shenyang	11 th floor, Jiuzhou Building, 34 Kunshan Zhong Road, Huanggu District (110031) (per provincia)  024-12330 (ext: 1)  ln12330@ln.gov.cn
54	Liaoning	Shenyang	82 Shi Yi Wei Road, Heping District (110003) (per capoluogo)  024-12330 (ext: 2)  sy12330@sohu.com



55	Shaanxi	Xi'an	1810, Block A, Du Shi Zhi Men, High & New Administrative Committee, 1 Jing Ye Road, High & New Zone (710075)  029-12330  shaanxi12330@163.com
56	Shan Xi	Taiyuan	1 st & 2 nd floor, 366 Yingze Avenue (030001)  0311-12330  sanxi12330@sxinfo.gov.cn  http://sxipis.sxinfo.net
57	Shandong	Dongying	Room 525, Building B, Dong Ying Development Zone Administration Committee (257000)  0546-12330  dy12330@sina.com
58	Shandong	Jinan	157 Jing Shi Dong Road (250014) (per provincia)  0531-12330 (ext: 1)  shandong12330@sdpatent.gov.cn
59	Shandong	Jinan	Section F, 8 th floor, Long Ao Building, 1 Long Ding Road, Li Xia District (250099) (per capoluogo)  0531-12330 (ext: 2)  jinan12330@163.com
60	Shandong	Jining	129 Hong Xing East Road (272017)  0537-12330  jn12330@126.com



61	Shandong	Qingdao	7 Yishui Road (266001)  0532-12330  qdzx12330@qingdao.gov.cn
62	Shandong	Tai'an	Room B7010, Municipal Administration Building (271000)  0538-12330  fanqiang130@sohu.com
63	Shandong	Weifang	318 Sheng Li East Street, Kuiwen District (261041)  0536-12330  weifang12330@163.com
64	Shandong	Yantai	421- Block A, 133, Yingchun Street, Laishan District (264003)  0535-12330  yt12330@163.com  http://12330.yantai.gov.cn/index.jsp
65	Shandong	Zaozhuang	54 Guang Ming Road, Shi Zhong District (277102)  0632-12330  zaozhuang12330@163.com
66	Sichuan	Chengdu	2 Nan Si Duan, Yi Huan Road (610041) (per provincia)  028-12330 (ext:1)  sc12330@scipo.gov.cn



67	Sichuan	Chengdu	10 San Duan, Renmin Zhong Road (610031) (per capoluogo)  028-12330 (ext:2)  cd12330@cdst.gov.cn
68	Sichuan	De'yang	Room 1116, Municipal Government Building, 37 Yi Duan, Chang Sha Xi Road (618000)  0838-12330  dy12330@126.com
69	Yunnan	Kunming	1105, Provincial Science & Technology Building, 542 Beijing Road (650011)  0871-12330  yunnan12300@163.com
70	Zhejiang	Hangzhou	Hangzhou Ke Ji Building, 2 Hui Xing Road (310001)  0571-12330  hz12330@sina.com
71	Zhejiang	Ningbo	406 Building N. 3, 999 Nong, Yang Fan Road, Guojia Gaoxin Qu Yanfa Yuan (315048)  0574-12330  12330@nbsti.gov.cn